

COMUNE DI SELVA DEI MOLINI

TITOLO 01

CAPO 01

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01

(AUTONOMIA DELLA COMUNITA' LOCALE)

01. IL COMUNE QUALE COMUNITA' LOCALE E' AUTONOMO.

02. IL COMUNE, ENTE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA COMUNITA' LOCALE, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO. IL COMUNE, NEL CUI TERRITORIO COESISTONO GRUPPI LINGUISTICI ED ETNICO-CULTURALI DIVERSI, OPERA ANCHE AL FINE DI SALVAGUARDARE E PROMUOVERE LA LINGUA, CULTURA E L'IDENTITA' DI TUTTE LE PROPRIE COMPONENTI, RICONOSCENDO ALLE STESSE PARI DIGNITA' NONCHE' LO SVILUPPO ARMONICO DEI LORO RAPPORTI, AL FINE DI GARANTIRE UNA RECIPROCA CONOSCENZA E UNA PROFICUA CONVIVENZA FRA I GRUPPI.

03. IL COMUNE GODE DI AUTONOMIA FINANZIARIA SECONDO QUANTO STABILITO DALLE LEGGI DELLO STATO E DALLE PARTICOLARI DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE LEGGI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO.

ART. 02

(FUNZIONI)

01. IL COMUNE E' TITOLARE DI FUNZIONI PROPRIE ED ESERCITA ALTRESI' LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA AUTONOMA.

02. SPETTANO AL COMUNE TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CHE RIGUARDINO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE, PRECIPUAMENTE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 15 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 NOVEMBRE 1987 , N. 526 E QUANTO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AD ALTRI SOGGETTI DALLA LEGGE STATALE NELLE MATERIE RISERVATE ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLO STATO.

03. IL COMUNE ESERCITA LE FUNZIONI DI CUI AL COMMA 02 NELL' AMBITO DELLE SPECIFICHE LEGGI PROVINCIALI, LE QUALI INDIVIDUANO ESPRESSAMENTE LE FUNZIONI DA ESERCITARE IN FORMA ASSOCIATIVA.

CAPO 02

LA POTESTA' REGOLAMENTARE

ART. 03

(REGOLAMENTI)

01. IL COMUNE ADOTTA REGOLAMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO NONCHE' REGOLAMENTI INDIPENDENTI:

- A) NELLE MATERIE ASSEGNATE PER LEGGE ALLA SUA COMPETENZA;
- B) IN ORDINE ALLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE;
- C) SULLE MATERIE NON REGOLATE DALLA LEGGE.

02. NELLE MATERIE CHE LA LEGGE RISERVA AL REGOLAMENTO LA RELATIVA POTESTA' VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DEI PRINCIPI STABILITI NELLE LEGGI E NEL PRESENTE STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO VIENE APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE. LA

RELATIVA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE PUBBLICATA PER IL PERIODO PRESCRITTO ED E' SOGGETTA AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DA PARTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE.

ART. 04

(PUBBLICITA' DEI REGOLAMENTI)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA LA RACCOLTA DEI REGOLAMENTI IN VIGORE. DURANTE LE ORE D'UFFICIO ESSA RIMANE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI AFFINCHE' POSSANO PRENDERNE VISIONE.

02. REGOLAMENTI RIGUARDANTI LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DEVONO ESSERE, SU SEMPLICE RICHIESTA E SENZA SPESE, DISTRIBUITI A TUTTE LE FAMIGLIE OVVERO A TUTTI GLI UTENTI.

TITOLO 02

GLI ORGANI DEL COMUNE

ART. 05

(ORGANI)

01. ORGANI DEL COMUNE SONO IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA COMUNALE ED IL SINDACO.

ART. 06

(IL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL CONSIGLIO E' L'ORGANO D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. LE ATTRIBUZIONI ASSEGNATE AL CONSIGLIO COMUNALE NON POSSONO, NEMMENO PER SINGOLI AFFARI, ESSERE DELEGATI AD ALTRI ORGANI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA I PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ESSO CONTROLLA L'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL L'ESERCIZIO DELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO VIGILA AFFINCHE' VENGA REALIZZATI GLI OBIETTIVI ATTINENTI ALL'IMPARZIALITA', ALLA TRASPARENZA, AL CONTATTO DIRETTO CON I CITTADINI, ALL'EFFICIENZA, ALL'ECONOMICITA' ED ALLA CORRETTEZZA DELL'AMMINISTRAZIONE ED ADOTTA I RELATIVI NECESSARI PROVVEDIMENTI.

05. LA GIUNTA COMUNALE RIFERISCE DETTAGLIATAMENTE, ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO, AL CONSIGLIO IN ORDINE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E, PURE ANNUALMENTE, SULL'ATTIVITA' E SUI RISULTATI DELLE VARIE FORME DI COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE.

06. PER PROBLEMI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' O DI SPECIALE RILEVANZA POLITICA IL CONSIGLIO COMUNALE, SU RICHIESTA DI UN QUARTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA, PUO' SENTIRE IL PARERE DI ESPERTI, DI RAPPRESENTANZE PROFESSIONALI ORGANIZZATE, DEI REVISORI DEI CONTI, DI ESPONENTI DI UNIONI ECONOMICHE E DEI DIRIGENTI DEL COMUNE. LA CITATA AUDIZIONE PUO' ESSERE DISPOSTA ANCHE DALLA GIUNTA COMUNALE.

07. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE CONSILIARI VIENE PREDISPOSTO DALLA GIUNTA COMUNALE. I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO CHIEDERE CHE DETERMINATI ARGOMENTI VENGA POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO,

PRESENTANDO LE RELATIVE MOZIONI.

08. IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 15 GIORNI SE LO RICHIEDE UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO I PUNTI PROPOSTI.

09. IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 10 GIORNI SE LA MAGGIORANZA DELLA GIUNTA LO RICHIEDE, METTENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO I PUNTI PROPOSTI.

10. L' ORDINE DEL GIORNO VA ESPOSTO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE NONCHE' IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI CHE DEFINIRA' IL CONSIGLIO COMUNALE, TENENDO PRESENTE CHE LA RILEVANZA GIURIDICA SPETTA SOLO ALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO.

11. LA COMUNICAZIONE CON L'ELENCO DEGLI ARGOMENTI DA TRATTARE DEVE ESSERE RECAPITATA AI CONSIGLIERI ALMENO 05 GIORNI PRIMA DEL GIORNO FISSATO PER LA RIUNIONE AL LORO DOMICILIO O ALLA LORO RESIDENZA NEL TERRITORIO COMUNALE. L' INVITO ALLA SEDUTA IN CUI DEVE ESSERE APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE DEVE ESSERE RECAPITATO 10 GIORNI PRIMA. IN CASO DI URGENZA E' SUFFICIENTE CHE L'INVITO VENGA RECAPITATO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA.

12. NEI 05 GIORNI ANTECEDENTI LA SEDUTA O IN CASO DI URGENZA - ENTRO LE 24 ORE PRECEDENTI, OGNI CONSIGLIERE HA IL DIRITTO DI ESAMINARE IN COMUNE DURANTE L'ORARIO D'UFFICIO LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

13. IL CONSIGLIO COMUNALE E' IN GRADO DI DELIBERARE IN PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ELETTI. IN SECONDA CONVOCAZIONE LE DELIBERE SONO VALIDE SE SONO PRESENTI ALMENO SETTE CONSIGLIERI.

14. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE SALVO NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO, A MAGGIORANZA, DELIBERI DIVERSAMENTE. LA SEDUTA E' COMUNQUE PUBBLICA IN OCCASIONE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DEL CONTO CONSUNTIVO E DELLE ORDINANZE NONCHE' IN OCCASIONE DELL'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA. LA SEDUTA DEVE ESSERE DICHIARATA SEGRETA SE IN CONSIGLIO VIENE FATTA PRESENTE LA NECESSITA' DI GIUDICARE LE QUALITA' O ATTITUDINI DI UNA O PIU' PERSONE.

15. LE DELIBERAZIONI AVVENGONO DI REGOLA A SCRUTINIO PALESE PER ALZATA DI MANO. LA VOTAZIONE E' SEGRETA SE LO RICHIEDE UN QUINTO DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

16. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE S'INTENDONO ADOTTATE QUANDO OTTENGONO L'APPROVAZIONE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI.

17. I VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO CONTENERE I NOMI DEI CONSIGLIERI PRESENTI AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE, I PRINCIPALI PUNTI DELLA DISCUSSIONE ED IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI. NEI PREDETTI VERBALI DEVONO ESSERE SEGNATI I NOMI DEI CONSIGLIERI ASSENTI CON LA PRECISAZIONE DELLE ASSENZE INGIUSTIFICATE. I VERBALI VENGONO FIRMATI DA CHI PRESIEDE LA SEDUTA E DAL SEGRETARIO.

18. CHI PRESIEDE LA SEDUTA PROVVEDE AL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLA STESSA.

19. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO', CON LA MAGGIORANZA DI TRE QUARTI DEI CONSIGLIERI PRESENTI E CON L'APPROVAZIONE DEI CAPIGRUPPO PRESENTI, AGGIUNGERE DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO NEL CORSO DELLA

SEDUTA E DELIBERARE SUI MEDESIMI.

20. NELLE VOTAZIONI NELLE QUALI E' PREVISTO IL SISTEMA DEL VOTO LIMITATO, LA SCHEDA DI VOTAZIONE PUO' CONTENERE FINO ALLA META' DELLE PERSONE DA NOMINARE.

21. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA. IN SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE L'APPROVAZIONE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI PRESENTI. IL REGOLAMENTO INTERNO DISCIPLINA LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL NUMERO LEGALE, LO SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA, LA VOTAZIONE NONCHE' L'ATTIVITA' DELLE COMMISSIONI NOMINATE DAL CONSIGLIO.

ART. 07

(PRESENTAZIONE DI DIMISSIONI)

01. IN CASO DI DIMISSIONI DA QUALSIASI CARICA LA RELATIVA DICHIARAZIONE VA FATTA PER ISCRITTO. LE DIMISSIONI DIVENTANO OPERANTI CON IL DEPOSITO DELLA RELATIVA DICHIARAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE. LE DIMISSIONI DA UNA CARICA COMPORTANO ANCHE QUELLE DA TUTTE LE ALTRE CARICHE CHE IL DIMISSIONARIO RIVESTE NELLA SUA QUALITA'. L'ASSENZA INGIUSTIFICATA A TRE SEDUTE CONSECUTIVE COMPORTA LA DECADENZA DALLA CARICA.

ART. 08

(ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUALE SUPREMO ORGANO D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, DELIBERA SULLE MATERIE E SUGLI ARGOMENTI INDICATI NELL' ARTT. 13 DELL' ORDINAMENTO DEI COMUNI (LEGGE REGIONALE 04.01.1993 N. 01).

02. ALLA LETTERA B) DELL' ARTT. 13 DELL' ORDINAMENTO DEI COMUNI SI AGGIUNGE QUANTO SEGUE: NEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE PER CUI AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI PROVINCIALI SIA PREVISTO UN PARERE TECNICO-ECONOMICO DA PARTE DELL' AUTORITA' PROVINCIALE, DEVONO ESSERE FORNITE, PRIMA DELLA LORO REALIZZAZIONE, DETTAGLIATE INFORMAZIONI IN ORDINE ALL' ASPETTO URBANISTICO, PLANOVILUMETRICO ED ARCHITETTONICO.

03. ALLA LETTERA G) DELL' ARTT. 13 DELL' ORDINAMENTO DEI COMUNI SI AGGIUNGE QUANTO SEGUE: PRIMA DELLA DELIBERAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE SULLE TARIFFE DELLE IMPOSTE E DELLE TASSE, LA GIUSTA STESSA DOVRA' FORNIRE AL CONSIGLIO COMUNALE INFORMAZIONI SUGLI OBIETTIVI PERSEGUITI IN RELAZIONE ALLE ENTRATE DA REALIZZARE ED ALLA RIPARTIZIONE DEGLI ORGANI TRIBUTARI SUI SINGOLI SOGGETTI D'IMPOSTA.

04. AI SENSI DELLA LETTERA O) DEL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 13 DELL' ORDINAMENTO DEI COMUNI SPETTANO AL CONSIGLIO COMUNALE LE SEGUENTI ULTERIORI ATTRIBUZIONI E COMPETENZE:

A) LA NOMINA DELLE COMMISSIONI ALL' INTERNO DELL' AMMINISTRAZIONE E DELLE ALTRE COMMISSIONI SE UNA DISPOSIZIONE PARTICOLARE DELLO STATO, DELLA REGIONE O DELLA PROVINCIA NE ATTRIBUISCE ESPRESSAMENTE LA COMPETENZA AL CONSIGLIO O SE, A NORMA DI LEGGE O PER

ORDINANZA, SUSSISTA IL DIRITTO CHE LA MINORANZA ETNICA E/O POLITICA DEBBA ESSERE RAPPRESENTATA NELLE COMMISSIONI E QUALORA SIA PREVISTO IL DIRITTO DI VOTO LIMITATO;

B) LA FISSAZIONE DELL'INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI;

C) LA FISSAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI;

D) LA FISSAZIONE DEI REQUISITI (RIFERIMENTI) IN BILANCIO PER L' ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONE DI CASSA;

E) L' APPROVAZIONE DEI PIANI GENERALI DI FINANZIAMENTO E L' ACCENSIONE DI MUTUI QUALORA NON SIANO PREVISTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE;

F) NELLA FISSAZIONE DEI PROGRAMMI GENERALI AI SENSI DELL' ARTT. 13 , COMMA 02 DEL NUOVO ORDINAMENTO DEI COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE PER QUALI PROGETTI SI RISERVA L' APPROVAZIONE DEI CORPI EDILIZI E DEL PROGETTO DI MASSIMA.

G) IL CONFERIMENTO DI ONORIFICENZE E DELLA CITTADINANZA ONORARIA;

H) LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI AD ASSOCIAZIONI;

I) L'INTRODUZIONE D'IMPOSTE, TASSI, TRIBUTI E DIRITTI, L'EMANAZIONE DI DIRETTIVE E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL' AMMONTARE DI TRIBUTI E DIRITTI E LA REGOLAMENTAZIONE PER USUFRUIRE DI BENI E SERVIZI (AD ES. ACQUA, RIFIUTI);

J) VENDITE, PERMUTE, ESPROPRI DI TERRENI PER QUANTO NON PREVISTI ESPRESSAMENTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE, NELLA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA O NELLE DELIBERAZIONI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO COMUNALE;

K) I PROVVEDIMENTI NELLA PROCEDURA DI ASSUNZIONE NONCHE' LA NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE;

L) LA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO NONCHE' L' INDENNITA' A LUI SPETTANTE;

M) TUTTE LE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LA TOPONOMASTICA PER QUANTO ATTINENTI ALLE COMPETENZE DEL COMUNE.

ART. 09

(DIRITTO D' INIZIATIVA, DI CONTROLLO E DI PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI I COMUNALI)

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO L' INTERA POPOLAZIONE ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA OBBLIGO DI MANDATO. ESSI NON POSSONO ESSERE PERSEGUITI PER OPINIONI O CONVINZIONI ESPRESSE E PER IL VOTO DATO NELL' ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI CONSILIARI, A MENO CHE NON SUSSISTANO FATTI PENALMENTE RILEVANTI.

02. IL CONSIGLIERE COMUNALE HA IL DIRITTO E L' OBBLIGO DI COLLABORARE ATTIVAMENTE AFFINCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE POSSA ADEMPIERE ALLE SUE FUNZIONI QUALE SUPREMO ORGANO D' INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE DEL COMUNE.

03. IL CONSIGLIERE COMUNALE PUO' PRESENTARE MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO SU QUALSIASI ARGOMENTO CHE RIENTRI NELLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. CON LE INTERPELLANZE E CON LE INTERROGAZIONI IL CONSIGLIERE COMUNALE ESERCITA IL PROPRIO DIRITTO DI CONTROLLO. IL CONSIGLIERE COMUNALE PUO' PRESENTARE INOLTRE INTERROGAZIONI SCRITTE AI REVISORI

DEI CONTI PER OTTENERE INFORMAZIONI SU DETERMINATI ATTI E PROCEDIMENTI.

05. CON L'ILLIMITATO DIRITTO ALLA VISIONE DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI DEL COMUNE IL CONSIGLIERE COMUNALE PARTECIPA ALLA FUNZIONE D'INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANTE AL CONSIGLIO.

06. IL CONCRETO ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INIZIATIVA, DI CONTROLLO E DI PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI VIENE DISCIPLINATO DALLE NORME DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO.

ART. 10

(INDENNITA' DI PRESENZA)

01. AI CONSIGLIERI COMUNALI SPETTA UN INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE. ESSA VIENE FISSATA IN RAGIONE DEL 70% DELLA MISURA MASSIMA IN VIGORE.

02. IL PAGAMENTO AVVIENE SULLA BASE DELL'ELENCO DELLE PRESENZE PREDISPOSTO DALLA SEGRETERIA COMUNALE.

03. L'INDENNITA' PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI VIENE FISSATA DALL'ORGANO COMPETENTE IN OCCASIONE DELLA NOMINA, ECCEZIONE FATTA PER IL COMPENSO A PROFESSIONISTI ESTERNI ALTAMENTE SPECIALIZZATI.

ART. 11

(IL GRUPPO CONSILIARE)

01. OGNI LISTA ELETTA HA IL DIRITTO DI FORMARE UN GRUPPO CONSILIARE IN SENO AL CONSIGLIO COMUNALE. IL PASSAGGIO DA UN GRUPPO CONSILIARE ALL'ALTRO E' POSSIBILE, MA NON LA COSTITUZIONE DI UN ALTRO GRUPPO, FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DEL SECONDO COMMA.

02. I CONSIGLIERI NON APPARTENENTI AD ALCUNO DEI GRUPPI DI CUI SOPRA FORMANO UN UNICO GRUPPO MISTO.

ART. 12

(LA GIUNTA COMUNALE)

01. LA GIUNTA COMUNALE DI SELVA DEI MOLINI E' COSTITUITA DAL SINDACO QUALE PRESIDENTE E DA QUATTRO ASSESSORI. IN GIUNTA DEVE ESSERE GARANTITA UNA RAPPRESENTANZA ADEGUATA DELLE FRAZIONI DI LAPPAGO E DI SELVA DI FUORI.

02. LA GIUNTA COMUNALE VIENE CONVOCATA DAL SINDACO.

03. LE VOTAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE AVVENGONO A SCRUTINIO PALESE. LA VOTAZIONE E' SEGRETA SE VIENE RICHIESTA DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI PRESENTI. LA VOTAZIONE E' INOLTRE SEGRETA QUALORA SI TRATTI DI DECIDERE SULLE QUALITA' E/O SULLE ATTITUDINI DI PERSONE.

04. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE S'INTENDONO ADOTTATE SE LA PROPOSTA OTTIENE IL CONSENSO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE SONO SEGRETE.

06. NELLE VOTAZIONI IN CUI E' PREVISTA LA PROCEDURA DEL VOTO LIMITATO, SULLA SCHEDA SI POSSONO INDICARE FINO ALLA META' DELLE

PERSONE DA ELEGGERE.

07. I VERBALI DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE DEVONO RIPORTARE I NOMI DEGLI ASSESSORI PRESENTI E L'ESITO DELLA VOTAZIONE. ESSI VENGONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

ART. 13

(FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE)

01. LA GIUNTA COMUNALE COMPIE TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI CHE NON SIANO RISERVATI AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEL SEGRETARIO COMUNALE O DEI FUNZIONI DIRIGENTI; ESSA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E D'IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 14

(IL SINDACO)

01. IL SINDACO E' A CAPO DEL L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED UFFICIALE DEL GOVERNO; EGLI RAPPRESENTA IL COMUNE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA MUNICIPALE, SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI.

02. EGLI ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRINTENDE ALTRESI' ALLE FUNZIONI STATALI, REGIONALI E PROVINCIALI DELEGATE AL COMUNE.

03. IN PARTICOLARE SPETTANO AL SINDACO LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

A) RIPARTISCE, CON APPOSITO PROVVEDIMENTO, GLI AFFARI RIGUARDANTI LE VARIE MATERIE FRA GLI ASSESSORI E COORDINA LA LORO ATTIVITA';

B) EGLI DISPONE L'ASSEGNAZIONE DI COMPITI SPECIALI A SINGOLI CONSIGLIERI;

C) PRESIEDE I COMITATI E LE COMMISSIONI, FACENDOSI EVENTUALMENTE SOSTITUIRE DAL VICESINDACO O DA UN ASSESSORE. IL SINDACO PUO' DELEGARE LA PRESIDENZA DI COMMISSIONI PER APPALTI E CONCORSI AL SEGRETARIO COMUNALE;

D) ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI ED URGENTI;

E) RILASCIA CERTIFICATI ED ATTESTATI SU QUANTO RISULTA DAGLI ATTI DEL COMUNE;

F) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO E PROMUOVE I PROVVEDIMENTI A DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE;

G) FIRMA I CONTRATTI E LE CONVENZIONI; TALE INCOMBENZA PUO' ESSERE ANCHE CHE DELEGATA AGLI ASSESSORI.

H) QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO ESERCITA LE FUNZIONI ASSEGNATEGLI DALLE LEGGI DELLO STATO. VIGILA INOLTRE SUL CORRETTO ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AL COMUNE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA AUTONOMA;

I) NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI ESERCITA LE SUE COMPETENZE PER QUANTO CONCERNE GLI ORARI D'UFFICIO.

ART. 15

(IL VICESINDACO)

01. IL SINDACO NOMINA FRA GLI ASSESSORI FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL PROPRIO RAPPRESENTANTE. IL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEVE ESSERE RESO PUBBLICO E TRASMESSO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE ED AL COMMISSARIO DEL GOVERNO.

02. QUALORA ANCHE IL VICESINDACO SIA ASSENTE O IMPEDITO, FA LE VECI DEL SINDACO L' ASSESSORE ANZIANO O, IN MANCANZA DI ASSESSORI, IL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. IL SINDACO PUO' REVOCARE LA NOMINA DEL VICESINDACO IN OGNI MOMENTO. ANCHE LA REVOCA DEVE ESSERE RESA PUBBLICA E PORTATA A CONOSCENZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE E DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO. LA NOMINA DEL NUOVO VICESINDACO DOVRA' AVVENIRE ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI.

ART. 16

(ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE)

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE VENGONO ELETTI DAL CONSIGLIO ALLA PRIMA ADUNANZA SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEI CONSIGLIERI ELETTI.

02. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 40 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

03. ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA PROVVEDE IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA' OVVERO, NEL CASO DI IMPEDIMENTO DI QUESTO ULTIMO, IL CONSIGLIERE CHE LO SEGUE PER ANZIANITA'; L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE ESSERE NOTIFICATO AI CONSIGLIERI ELETTI 10 GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LA SEDUTA.

04. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AVVIENE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. ESSO DEVE ESSERE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE 05 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA E DEVE CONTENERE, ACCANTO AL L'ILLUSTRAZIONE DEGLI OBIETTIVI CHE S'INTENDONO REALIZZARE NEI DIVERSI SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E NEI DIVERSI SERVIZI PUBBLICI NONCHE' ALL'INDICAZIONE ED ILLUSTRAZIONE DI EVENTUALI INVESTIMENTI PREVISTI, ANCHE IL NOME DELLE PERSONE PROPOSTE QUALE SINDACO E QUALI ASSESSORI. LA DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA DEVE ESSERE LETTA ED ILLUSTRATA IN CONSIGLIO PRIMA DELL'ELEZIONE.

05. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI AVVIENE DISTINTAMENTE PER IL SINDACO E PER GLI ASSESSORI SECONDO LE PROPOSTE NOMINATIVE CONTENUTE NELLA DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA E PRECISAMENTE A SCRUTINIO SEGRETO CON MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 17

(LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA)

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA PRESENTATA DA ALMENO UN QUARTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.
02. LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEVE ESSERE DEPOSITATA PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE LA QUALE NE RILASCIA RICEVUTA.
03. ENTRO 20 GIORNI DAL DEPOSITO DEL DOCUMENTO SUDETTO DOVRA' ESSERE CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA SUA TRATTAZIONE.
04. IL VOTO DI SFIDUCIA PUO' RIGUARDARE SOLO IL SINDACO E L'INTERA GIUNTA COMUNALE, NON PERO' SINGOLI ASSESSORI O IL SOLO SINDACO.
05. IL DOCUMENTO DI SFIDUCIA DEVE CONTENERE:
 - A) I MOTIVI CONCRETAMENTE FORMULATI CHE GIUSTIFICANO LA REVOCA DELLA FIDUCIA;
 - B) LA NUOVA DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA;
 - C) I NOMINATIVI DELLE PERSONE PROPOSTE PER LA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORI.
06. LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA TRATTAZIONE DELLA SFIDUCIA COSTRUTTIVA VIENE CONVOCATA DAL SINDACO.
07. HA LUOGO UN'UNICA VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO. L'ACCETTAZIONE DEL VOTO DI SFIDUCIA COMPORTA LA CESSAZIONE DALLA CARICA DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI NONCHE' LA CONTEMPORANEA NOMINA DEL NUOVO SINDACO E DEI NUOVI ASSESSORI. IN QUESTO CASO IL SINDACO E GLI ASSESSORI DESTITUITI GESTISCONO L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE FINO AL GIURAMENTO DEL NUOVO SINDACO.

ART. 18

(I REVISORI DEI CONTI)

01. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E' UN ORGANO TECNICO AUSILIARIO DEL COMUNE AL QUALE COMPETE LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' DI TUTTA LA GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE. IL COLLEGIO ESERCITA:
 - A) UNA FUNZIONE DI CONTROLLO INTERNO
 - B) UNA FUNZIONE DI COLLABORAZIONE
 - C) UNA FUNZIONE PROPOSITIVA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
 - D) UNA FUNZIONI DI CONSULENZA.
02. IL REVISORE DEI CONTI PUO' PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. A TALE SCOPO GLI DEVONO ESSERE RECAPITATI I RELATIVI INVITI.
03. AI FINI DELL'ESERCIZIO DELLA SUA FUNZIONE IL REVISORE DEI CONTI HA IN OGNI MOMENTO LIBERO ACCESSO A TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE.
04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' INCARICARE IL REVISORE DI ESAMINARE, SE DEL CASO, SINGOLI PROVVEDIMENTI DI RILEVANZA CONTABILE.
05. IL REVISORE DOVRA' ESSERE PRESENTE IN SEDE DI STESURA DEL BILANCIO DI PREVISIONE. IN TALE OCCASIONE PUO' FARE OSSERVAZIONI E PRESENTARE PROPOSTE.
06. AL REVISORE DOVRA' ESSERE CONSEGNATA UNA COPIA COMPLETA DEL BILANCIO DI PREVISIONE. TUTTE LE DELIBERAZIONI RELATIVE A VARIAZIONI DI BILANCIO DEVONO PARIMENTI ESSERE SOTTOPOSTE AL SUO PARERE.

07. IMPREGIUDICATI I CASI PREVISTI DALLA LEGGE, NON PUO' ESSERE NOMINATO QUALE REVISORE DEI CONTI CHE SIA PARENTE OD AFFINE IN LINEA ASCENDENTE O DISCENDENTE FINO AL QUARTO GRADO COL SINDACO O CON ASSESSORI, CHI ABBAIA UNA LITE PENDENTE CON IL COMUNE O CON LE SUE AZIENDE E CHI ABBAIA ASSUNTO INCARICHI PROFESSIONALI DA PARTE DEL COMUNE.

08. IL REVISORE DEI CONTI E' INCARICATO ED AUTORIZZATO AD ESEGUIRE DEI CONTROLLI INTERNI SULLA GESTIONE ECONOMICA.

TITOLO 03

UFFICI E PERSONALE

ART. 19

(STRUTTURA DEGLI UFFICI COMUNALI)

01. GLI UFFICI COMUNALI SONO STRUTTURATI PER SETTORI COME SEGUE:

- SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
- SERVIZI TECNICI
- CONTABILITA' E AFFARI FISCALI
- UFFICI DEMOGRAFICI

ART. 20

(IL SEGRETARIO COMUNALE - POSIZIONE GIURIDICA)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' IL FUNZIONARIO PIU' ELEVATO IN GRADO DEL COMUNE E DIPENDE DAL PUNTO DI VISTA FUNZIONALE DAL SINDACO.

EGLI VIENE NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLE NORME FISSATE CON LEGGE REGIONALE E DEVE ESSERE ISCRITTO NELL'APPOSITO ALBO REGIONALE PER LA PROVINCIA DI BOLZANO.

ART. 21

(FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE:

- PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE;
 - AUTENTICA, ASSIEME AL PRESIDENTE DELL'ORGANO DELIBERANTE, LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE;
 - FUNGE DA CAPO DEL PERSONALE;
 - COORDINA L'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEI VARI REPARTI DEL COMUNE;
 - CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARSI NELL'AMBITO DEL COMUNE;
 - E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE ALLA LORO PUBBLICAZIONE ED AL LORO INVIO AGLI ORGANI DI CONTROLLO NONCHE' AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;
 - ADEMPIE AI COMPITI AFFIDATIGLI DAL SINDACO;
 - ROGA, SU RICHIESTA DEL SINDACO, I CONTRATTI E GLI ATTI NEI QUALI IL COMUNE E' PARTE CONTRAENTE;
 - ESERCITA OGNI ALTRA ATTRIBUZIONE AFFIDATAGLI DALLE LEGGI, DA REGOLAMENTI E DAL PRESENTE STATUTO; IN PARTICOLARE
- A) FUNGE DA ORGANO CONSULTIVO CON RIGUARDO:
- ALL'EMISSIONE DEL PARERE SULLA LEGITTIMITA' DI TUTTE LE PROPOSTE DI

DELIBERAZIONE SOTTOPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA MUNICIPALE;

- A PARERI TECNICI DI CARATTERE GIURIDICO-AMMINISTRATIVO CHE GLI POSSONO ESSERE RICHIESTI, CASO PER CASO, OVVERO A SPECIFICI PARERI LEGALI PER GLI ORGANI DELIBERANTI;

- ALLA PARTECIPAZIONE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO, A COMMISSIONI ESTERNE ED A SIMILI ORGANISMI.

B) QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA:

02. ADOTTA SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA', D'INTESA CON IL SINDACO PROVVEDIMENTI NECESSARI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

- FIRMA I MANDATI DI PAGAMENTO, LE REVERSALI DI CASSA ED I BUONI DI ECONOMATO;

- PARTECIPA ALLE REVISIONI DI CASSA ALLE SCADENZE STABILITE;

C) QUALE GARANTE DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA:

- TRASMETTE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE ALLA CUI PUBBLICITA' ESSI HANNO DIRITTO;

- RICEVE ED EVADE LE RICHIESTE DI CONTROLLO TUTORIO DI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL VIGENTE ORDINAMENTO DEI COMUNI;

- RICEVE LE OPPOSIZIONI AVVERSO DELIBERAZIONI NON SOGGETTE AL CONTROLLO TUTORIO;

D) QUALE SUPERIORE GERARCHICO DEL PERSONALE COMUNALE:

- GESTISCE E MOTIVA I DIPENDENTI CON LO SCOPO DI AVVICINARE

L'AMMINISTRAZIONE AI CITTADINI E DI RENDERLA EFFICIENTE ED ECONOMICA;

TITOLO 04

SERVIZI PUBBLICI

ART. 22

(GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI) I SERVIZI PUBBLICI DEL COMUNE VENGONO GESTITI IN PROPRIO A MENO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE NON RITENGA NECESSARIO OD OPPORTUNO GESTIRLI DEL TUTTO O IN PARTE PER MEZZO DI CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI. IN QUESTO CASO EVENTUALI CONSORZI ESISTENTI PER QUESTI SERVIZI VANNO SCIOLTI (ARTT. 44 DELLA LEGGE).

TITOLO 05

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 23

(COPERTURA DELLE SPESE E PATRIMONIO)

01. NELL' AMBITO DELL' AUTONOMIA FINANZIARIA RICONOSCIUTA AI COMUNI DALLA LEGGE, IL COMUNE INTENDE IN VIA DI PRINCIPIO RAGGIUNGERE, NELLA MISURA MASSIMA POSSIBILE, LA COPERTURA DELLE SPESE PER SINGOLI SERVIZI PUBBLICI MEDIANTE ENTRATE DA CORRISPONDERE PER CONCRETA FRUIZIONE DEI SERVIZI MEDESIMI.

02. LA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DEVE ESSERE ESATTAMENTE ACCERTATA ED EVIDENZIATA NELL'INVENTARIO. IL COMUNE INTENDE UTILIZZARE NEL MODO MIGLIORE POSSIBILE I BENI FRUTTIFERI. IL PATRIMONIO

INFRUTTIFERO DOVRA' ESSERE ALIENATO OPPURE CEDUTO IN USO AI CITTADINI.

ART. 24

(REGOLAMENTO DI CONTABILITA')

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DOVRA' PREVEDERE CHE, NELL' AMBITO DELLA NORMATIVA CHE REGOLA IL SERVIZIO DI ECONOMATO, SI PROVVEDA IN ECONOMIA DIRETTA ALL' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (EVENTUALMENTE RECEPENDO LE CORRISPONDENTI NORME IN ATTO PRESSO L' AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA) ED AL CONFERIMENTO D' INCARICHI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA PARTE DI TERZI, NELL' INTESA CHE I SUDDETTI PROVVEDIMENTI DOVRANNO RIGUARDARE LA GESTIONE ORDINARIA.

02. LA DIREZIONE E RISPETTIVAMENTE LA VIGILANZA DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DOVRA' ESSERE AFFIDATA AD UN APPOSITO CAPOSERVIZIO.

03. IL PAGAMENTO DEI CONTI E DELLE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI NELL' AMBITO DEL SERVIZIO DI ECONOMATO DOVRA' ESSERE DISPOSTO, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DELLA DOCUMENTAZIONE, DAL COMPETENTE CAPOSERVIZIO.

ART. 25

(PAGAMENTO DI FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI)

01. IL PAGAMENTO DEI CONTI E DELLE FATTURE PER FORNITURE E PRESTAZIONI DA PARTE DI TERZI A SEGUITO DI PRECEDENTI DELIBERAZIONI D' IMPEGNO DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE DOVRA' ESSERE DISPOSTO, PREVIO ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DELLA DOCUMENTAZIONE, DAL SEGRETARIO COMUNALE.

TITOLO 06

FORME DI COLLABORAZIONE FRA I COMUNI O CON ALTRI ENTI PUBBLICI

ART. 26

(COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE)

01. IL COMUNE DI SELVA DEI MOLINI FAVORISCE LA COLLABORAZIONE CON I COMUNI CONTIGUI PER L' ISTITUZIONE DI NUOVI SERVIZI A LIVELLO SOVRACCOMUNALE E PER IL POTENZIAMENTO DI QUELLI ESISTENTI. A TALE FINE VENGONO UTILIZZATI GLI STRUMENTI DI COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE PREVISTI NEL CAPITOLO 09 DELL' ORDINAMENTO DEI COMUNI.

ART. 27

(COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI)

01. PER LA REALIZZAZIONE D' INIZIATIVE NEL CAMPO CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICO IL COMUNE FAVORISCE LA COLLABORAZIONE CON ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI CITTADINI, SIA IN SEDE LOCALE CHE A LIVELLO SOVRACCOMUNALE.

TITOLO 07

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E LA TUTELA DEI LORO DIRITTI

ART. 28

(AVENTI DIRITTO)

01. IL COMUNE REALIZZA LA PARTECIPAZIONE POPOLARE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO E PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DI CREARE E MANTENERE COSTANTI RAPPORTI CON LA CITTADINANZA, QUALE BASE ORGANIZZATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE.

ART. 29

(RAPPORTI FRA IL COMUNE E LE LIBERE COMUNITA' ED ASSOCIAZIONI)

01. RIGUARDO AL RICONOSCIMENTO, ALLA TUTELA ED ALLA PROMOZIONE DI ASSOCIAZIONI, COMUNITA' E GRUPPO, LA GIUNTA COMUNALE REDIGE UN ELENCO IN CUI DETTE ASSOCIAZIONI POSSONO ESSERE INSERITE SU RICHIESTA.

02. NELLA RICHIESTA VANNO INDICATI I LEGALI RAPPRESENTANTI ED ALLA DOMANDA VA ACCLUSO LO STATUTO.

03. IL COMUNE FAVORISCE LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E COOPERATIVE PREVISTE DALL' ARTT. 48 , COMMA 01 , DELLA LEGGE REGIONALE DEL 04 GENNAIO 1993 N. 01 ED IN MODO PARTICOLARE QUELLE COSTITUITE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE, DELL'AMBIENTE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL LAVORO GIOVANILE E PER LA PARITA' DEI DIRITTI PER LA DONNA.

04. IL COMUNE FAVORISCE IN MANIERA PARTICOLARE QUELLE ASSOCIAZIONI CHE TENGONO CONTO NEL LORO STATUTO E NELLA LORO ATTIVITA' DELLE PARI OPPORTUNITA' FRA UOMO E DONNA.

05. FERMO RESTANDO IL CARATTERE DI VOLONTARIATO NELL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI, POSSONO ATTUARSI LE SEGUENTI FORME DI PARTECIPAZIONE:

A) PARTECIPAZIONE DELLE COMUNITA' AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO MEDIANTE ISTANZE, PROPOSTE, OBBLIGO DI AUDIZIONE, DIRITTO DI OPPOSIZIONE NEL CASO DI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I FINI E GLI SCOPI DELLA RISPETTIVA COMUNITA'.

B) LA POSSIBILITA' DI DELEGA DI FUNZIONI COMUNALI ALLE SUDDETTE COMUNITA' PER MEZZO DI CONVENZIONE, COME PURE LA LORO PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DI ISTITUZIONI NONCHE' LA RAPPRESENTANZA DELLE MEDESIME IN ORGANISMI E COMMISSIONI.

06. IL COMUNE ASSICURA L'INDIPENDENZA, LA LIBERTA' ED IL PARI TRATTAMENTO DELLE CITE COMUNITA'.

ART. 30

(FORME SPECIALI DI PARTECIPAZIONE)

01. NEI RAPPORTI CON LA POPOLAZIONE IL COMUNE FAVORISCE IN MODO PARTICOLARE LA PARITA' DEI DIRITTI DELLA DONNA, LA GIOVENTU', LA FAMIGLIA NONCHE' GLI ANZIANI.

02. NELLE DECISIONI RIGUARDANTI PROBLEMI SPECIFICI DELLA DONNA SI SENTIRA' IL PARERE DELLE RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

ART. 31

(ASSEMBLEE POPOLARI)

01. UNA VOLTA ALL'ANNO ED IN CIASCUNA FRAZIONE E' PREVISTA UN'ASSEMBLEA POPOLARE. NELLE FRAZIONI L'ASSEMBLEA POPOLARE VA CONVOCATA
QUALORA NE FACCIANO RICHIESTA I RAPPRESENTANTI POLITICI IN CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 32

(LA PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI)

01. IL CITTADINO, SINGOLO OD ASSOCIATO, PUO' PROPORRE ISTANZE E PRESENTARE PROPOSTE PER L'AMMINISTRAZIONE. EGLI HA INOLTRE IL DIRITTO DI RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE AL SINDACO NONCHE' DI ESSERE SENTITO. LA RISPOSTA ALLE RICHIESTE, ALLE PROPOSTE O ALLE INTERPELLANZE VIENE COMUNICATA DAL SINDACO ALL'INTERESSATO ENTRO 60 GIORNI.

CAPO 02

ART. 33

(IL REFERENDUM POPOLARE)

01. INIZIATIVA - SU MATERIE RIENTRANTI NELLA PROPRIA COMPETENZA IL CONSIGLIO COMUNALE, CON IL VOTO FAVOREVOLE DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' DISPORRE IL REFERENDUM POPOLARE. IL REFERENDUM PROPOSITIVO E CONSULTIVO PUO' ESSERE RICHIESTO ANCHE DAI CITTADINI MEDIANTE ISTANZA FIRMATA DA UN NUMERO PARI AD ALMENO IL 10% DEGLI ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE ALLO SCOPO DI DELIBERARE E DI ESPRIMERE PARERE.

02. IL REFERENDUM DEVE AVVENIRE SULLA BASE DI UNO O DI PIU' QUESITI, FORMULATI IN MODO CHIARO ED INEQUIVOCABILE, E PUO' RIGUARDARE SOLO PROVVEDIMENTI D'INTERESSE GENERALE, AD ESCLUSIONE DI:

A) MATERIE CHE NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE;

B) QUESITI RIGUARDANTI I GRUPPI LINGUISTICI;

C) QUESTIONI DI NATURA RELIGIOSA;

D) QUESTIONI ELETTORALI E PERSONALI;

E) ARGOMENTI CHE NEGLI ULTIMI 03 ANNI SIANO GIA' STATI OGGETTO DI REFERENDUM POPOLARE;

F) QUESTIONI RIGUARDANTI LA CONTABILITA' ED IL SISTEMA TRIBUTARIO DEL COMUNE.

03. AMMISSIONE - L'ISTANZA VIENE ESAMINATA AI FINI DELLA SUA AMMISSIBILITA' DA UNA COMMISSIONE DI ESPERTI, COMPOSTA DA TRE MEMBRI.

04. NEL CASO DI AMMISSIONE DEL REFERENDUM SU INIZIATIVA POPOLARE, COME PURE NEL CASO CHE IL REFERENDUM STESSO VENGA DISPOSTO DAL CONSIGLIO COMUNALE, IL SINDACO INDICE IL REFERENDUM STESSO ENTRO 60 GIORNI, MA ESSO NON PUO' COINCIDERE CON ALTRE CONSULTAZIONI POPOLARI. AI FINI DELLA RIUNIONE DI PIU' REFERENDUM DA EFFETTUARSI IN UN ANNO SI PUO' DEROGARE DAL TERMINE SUINDICATO. L'AVVISO DI

CONVOCAZIONE DEL REFERENDUM DEVE CONTENERE I QUESITI CHIARAMENTE FORMULATI, IL LUOGO E L'ORARIO DELLA VOTAZIONE.

05. IL REFERENDUM E' VALIDO QUANDO VI PARTECIPA LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO ED IL REFERENDUM S'INTENDE APPROVATO SE OTTIENE IL 50% DEI VOTI VALIDI.

06. IL REFERENDUM POPOLARE PUO' ESSERE ANCHE LIMITATO AL CAPOLUOGO O ALLE FRAZIONI.

07. EFFETTI - IL REFERENDUM OBBLIGA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DEROGARVI SOLO NEL CASO IN CUI PAVENTI UN MOTIVATO E FONDATO DANNO PER IL COMUNE. I REFERENDUM CIRCOSCRIZIONALI HANNO CARATTERE CONSUNTIVO.

CAPO 03

L'INFORMAZIONE

ART. 34

(IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE)

01. IL COMUNE GARANTISCE UN'INFORMAZIONE IL PIU' POSSIBILE AMPIA E TEMPESTIVA, COSTITUISCE COMUNQUE PARTE DELL'INFORMAZIONE QUELLA RELATIVA AI PARTICOLARI DEL SINGOLO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, ALLE MODALITA' DELL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI E DELLA LORO FRUIZIONE, AI TERMINI ENTRO I QUALI I SINGOLI PROCEDIMENTI SARANNO SVOLTI, AGLI UFFICI RESPONSABILI, ALLE FORME DI PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI, AL LORO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, ALLA CONSULENZA ED ASSISTENZA NONCHE' INFINE ALL'ACCETTAZIONE DI RICORSI.

02. LE ASSOCIAZIONI OPERANTI A LIVELLO COMUNALE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA PERSONA DEL LORO RAPPRESENTANTE, FATTA SALVA LA RISERVATEZZA ESPPLICITAMENTE DEFINITA E DISPOSTA DALLA LEGGE E AD ESCLUSIONE DI INFORMAZIONI RIGUARDANTI QUALITA' E CONDIZIONI DI SINGOLE PERSONE.

03. IL COMUNE PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON LE ASSOCIAZIONI ISCRITTE PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI E STRUTTURE COMUNALI. DETTI ACCORDI DEVONO COMUNQUE CONTENERE I SEGUENTI DETTAGLI: LE MODALITA' DI UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE E DEL LORO ARREDAMENTO, LE PERSONE RESPONSABILITA', LE SPESE PER IL PERSONALE A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI, QUELLE PER LA PULIZIA, PER IL CONSUMO DI MATERIALI E PER L'USO DEGLI IMPIANTI.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEL COMUNE ED IN MODO PARTICOLARE I REGOLAMENTI, GLI ATTI GENERALI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE, IL BILANCIO DI PREVISIONE ED IL CONTO CONSUNTIVO, I PROGRAMMI GENERALI DEI LAVORI PUBBLICI E LA REGOLAMENTAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI DEVONO ESSERE VISIONABILI DURANTE GLI ORARI D'UFFICIO PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE.

05. IL COMUNE FAVORISCE L'INFORMAZIONE, LA FORMAZIONE DELLA LIBERA OPINIONE NONCHE' LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA POPOLAZIONE, IN PARTICOLARE MODO TRAMITE LA GESTIONE E/O IL SOSTEGNO DI BIBLIOTECHE PUBBLICHE, BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E STRUTTURE DI CARATTERE CULTURALE.

ART. 35

(BOLLETTINO D'INFORMAZIONE)

01. IL COMUNE PUO' PUBBLICARE UN BOLLETTINO INFORMATIVO CONTENENTE TUTTI I PROVVEDIMENTI IMPORTANTI E LE COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE VENGA RECAPITATO GRATUITAMENTE A TUTTE LE FAMIGLIE.

ART. 36

(IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI)

01. TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI SONO PUBBLICI AD ECCEZIONE DI QUELLI DICHIARATI RISERVATI DALLA LEGGE E DI QUELLI CHE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE E CON PROVVEDIMENTO DEL SINDACO, VENGONO DICHIARATI TEMPORANEAMENTE RISERVATI (ARTT. 26 L.R. 13.07.1993 , N. 13).

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA INOLTRE IL DIRITTO SPETTANTE AD OGNI CITTADINO ED ALLE COMUNITA' ALLA GRATUITA VISIONE ED ALL'ESAME DEGLI ATTI NONCHE' AL RILASCIO DI COPIE, PREVIO PAGAMENTO DELLE SPESE VIVE.

ART. 37

(PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AVENTI INCIDENZA SU POSIZIONI DI DIRITTO SOGGETTIVO)

01. I CITTADINI E LE COMUNITA', SULLE CUI POSIZIONI DI DIRITTO SOGGETTIVO O RISPETTIVAMENTE SCOPI SOCIALI INCIDE UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AL PROCEDIMENTO STESSO; CIO' AI FINI DELLA TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI E DEGLI INTERESSI SOCIALI E DELLA TEMPESTIVA ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI CONFLITTUALI. L'ORDINAMENTO DEI COMUNI DISCIPLINA IL RELATIVO PROCEDIMENTO.

TITOLO 08

DECENTRAMENTO

ART. 38

01. AL FINE DI ASSICURARE LA MIGLIORE FRUIBILITA' DEI SERVIZI OFFERTI DAL COMUNE NONCHE' L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN AMBITI TERRITORIALI CHE ASSICURINO LA MASSIMA FUNZIONALITA' ED EFFICIENZA, IL CONSIGLIO COMUNALE DISPONE CON PROPRIO REGOLAMENTO QUALI SERVIZI VADANO DECENTRALIZZATI. CON LO STESSO REGOLAMENTO SONO STABILITI I PRINCIPI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE ED I FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITA'.